

IL SISTEMA ELETTORALE

La legge elettorale italiana

Per poter votare alle elezioni europee, il cittadino italiano deve aver compiuto il 18° anno di età ed essere iscritto nelle liste elettorali. Sono anche considerati elettori i cittadini degli Stati membri dell'UE che, a seguito di formale richiesta presentata entro tre mesi dalla tornata elettorale, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Voto all'estero: I cittadini italiani residenti all'estero possono votare presso i Consolati.

Per poter essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, invece, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono inoltre eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'UE che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti dal tale diritto nel loro Stato membro di origine.

Le norme europee e italiane prevedono una serie di incompatibilità con il mandato al Parlamento europeo.

Le incompatibilità "europee" La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con molte altre funzioni a livello comunitario:

- membro della Commissione europea;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti;
- Mediatore europeo;
- membro del Comitato economico e sociale;
- membro del Comitato delle Regioni;
- membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati UE;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

Le incompatibilità "nazionali" A livello nazionale, il mandato europeo è incompatibile con l'ufficio di deputato e di senatore, con la carica di componente del governo di uno Stato membro e con l'incarico di Presidente di Regione o assessore regionale. Una legge del 2004 ha introdotto le ulteriori incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Riguardo al mandato di sindaco e di presidente di provincia, tuttavia, la legge italiana prevede una norma transitoria che consente agli eletti al Parlamento europeo nel 2004 di continuare a ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del mandato nazionale.

Numero di eurodeputati: 72

Assegnazione dei seggi: Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole. Ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati che

per legge è proporzionale al numero di abitanti e viene poi corretto in base al numero effettivo di votanti.

Soglia di sbarramento: vengono attribuiti seggi solo alle liste che ottengono sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Rappresentanza e voto di preferenza: L'elezione avviene con sistema proporzionale ed è possibile esprimere il voto di preferenza per singoli candidati. Si possono esprimere al massimo tre preferenze.

Sondaggi elettorali: Negli ultimi 15 giorni prima delle elezioni è vietato diffondere i risultati di sondaggi elettorali, anche di quelli effettuati in precedenza.

GIORNO DELLE ELEZIONI

Data delle elezioni: 6 e 7 Giugno 2009. I seggi saranno aperti sabato 6 giugno dalle 15.00 alle 22.00 e domenica 7 giugno dalle 7.00 alle 22.00.

Accorpamento con altre elezioni lo stesso giorno: Nel 2009 le elezioni europee si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni amministrative in molti comuni e province.

Conteggio dei voti: Lo spoglio delle schede inizia immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Pubblicazione dei risultati: I risultati conclusivi vengono di norma ufficializzati a tarda notte.

PAGINA CON LA LEGGE ELETTORALE ITALIANA

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/countries/electoral_laws/italy.htm?language=IT

BASI LEGALI PER LE ELEZIONI

I riferimenti normativi per le elezioni sono la Legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modifiche, in particolare legge 27 marzo 2004, n. 78 e legge 8 aprile 2004, n. 90 e legge 20 febbraio 2009, n. 10. Ecco il testo della recente legge che ha introdotto la soglia di sbarramento del 4%.

Legge 20 febbraio 2009, n. 10

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-*bis*) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.